

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Luigi Fumagalli	Presidente
Prof. Avv. Massimo Coccia	Arbitro
Cons. Dott. Ermanno Granelli	Arbitro

nominato ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell'arbitrato, in data 15 febbraio 2011 ha deliberato all'unanimità il seguente

LODO ARBITRALE

nel procedimento di arbitrato n. 439 (prot. n. 1919 del 7 settembre 2010) promosso da:

Marco Piccioli, nato a Prato (PO) il 21 marzo 1967 e residente in via Benedetto Varchi n. 22, Prato (PO), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Duca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chiaravalle (AN), Corso Matteotti n. 175, giusta delega rilasciata a margine della istanza di arbitrato datata 4 settembre 2010

ricorrente

contro

A.C. Siena S.p.A., con sede in Siena, via della Sapienza n. 29, in persona del Presidente del suo Consiglio di amministrazione, dott. Massimo Mezzaroma, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Marotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Lima n. 48, giusta delega a margine della memoria di costituzione datata 24 settembre 2010

resistente

*** **

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE

A. Le parti

1. Il sig. Marco Piccioli (il “**sig. Piccioli**” o il “**Ricorrente**”) è un agente iscritto nell’elenco degli Agenti di Calciatori, tessera n. 699.
2. L’A.C. Siena S.p.A. (il “**Siena**” o la “**Resistente**”) è una società di calcio professionistico fondata nel 1904 ed attualmente militante nel campionato di calcio di Serie B, dopo aver partecipato nelle stagioni dal 2003/2004 al 2009/2010 al campionato di Serie A.

B. Il procedimento arbitrale

B.1 Lo svolgimento dell’arbitrato

3. Con istanza in data 4 settembre 2010, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “**TNAS**”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “**Codice TNAS**”), il Ricorrente ha dato avvio al presente arbitrato, chiedendo l’accertamento del proprio diritto al compenso pattuito nel mandato conferitogli dal Siena in data 26 gennaio 2009 per l’opera di assistenza prestata nel tesseramento del calciatore Filippo Bigeschi (il “**sig. Bigeschi**” o il “**Giocatore**”) e, conseguentemente, la condanna del Siena al pagamento di una somma di denaro.
4. Nella stessa istanza di arbitrato, il Ricorrente nominava quale proprio arbitro il prof. avv. Massimo Coccia.
5. Con memoria depositata in data 24 settembre 2010 il Siena si è costituito nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto del ricorso proposto dal sig. Piccioli.
6. Nella stessa memoria di costituzione, la Resistente nominava quale proprio arbitro il cons. dott. Ermanno Granelli.
7. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il prof. avv. Luigi Fumagalli, che in data 5 ottobre 2010 accettava

l'incarico.

8. Il 5 novembre 2010 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia, in cui, rivelatosi infruttuoso l'esperito tentativo di conciliazione, il Collegio si riservava in merito alla prosecuzione del giudizio.

9. Con ordinanza del 22 novembre 2010, il Collegio concedeva alle parti termine al 20 dicembre 2010 per il deposito di memorie illustrative delle rispettive posizioni.

10. Entrambe le parti depositavano memorie illustrative e deduzioni istruttorie nel termine indicato dal Collegio.

11. Il Ricorrente, inoltre, il 20 dicembre 2010, depositava una memoria integrativa alla memoria depositata in pari data.

12. Con ordinanza del 3 gennaio 2011 il Collegio autorizzava le parti al deposito di un atto riepilogativo di tutte le istanze istruttorie, concedendo termine al 14 gennaio 2011 e quindi al 24 gennaio 2011 per il deposito di sintetiche osservazioni in replica, riservando ogni decisione in merito alla prosecuzione del giudizio.

13. Entrambe le parti depositavano memorie istruttorie e in replica nei termini concessi.

14. Con ordinanza del 1° febbraio 2011, il Collegio ammetteva la prova per testi sui capitoli di prova dedotti dal Ricorrente e fissava l'udienza del 15 febbraio 2011 per la prosecuzione del giudizio e l'escussione dei testi ammessi.

15. In data 15 febbraio 2011 si svolgeva l'udienza per l'escussione delle prove testimoniali sui capitoli ammessi. Sentito il teste sig. Filippo Bigeschi, il Ricorrente insisteva per l'acquisizione delle testimonianze dei testi non presenti all'udienza; il Collegio invitava le parti alla discussione. Il legale del Ricorrente si riportava agli atti difensivi e insisteva per l'accoglimento delle proprie domande. Il legale della Resistente si riportava agli scritti, concludendo come in atti. Esaurita la discussione, il Collegio si riservava di pronunciare su tutte le istanze istruttorie e di merito formulate dalle parti.

C.2 Le domande delle parti

a. *Le domande del sig. Piccioli*

16. Il sig. Piccioli nella propria istanza di arbitrato ha formulato le seguenti conclusioni:

“Voglia l’On.le Tribunale adito accertare il diritto del Sig. Marco Piccioli al compenso pattuito nel mandato per cui è causa, atteso l’inadempimento dell’A.C. Siena S.p.a. rispetto alle obbligazioni contrattuali sulla stessa incombenti e, conseguentemente, condannare la società al pagamento, in favore del ricorrente, della somma pari ad Euro 25.000,00, oltre I.V.A., nonché agli interessi ex D.Lvo 231/2002 maturati e maturandi, da calcolarsi dal dì del dovuto sino all’effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

b. *Le domande del Siena*

17. Nella memoria depositata il 24 settembre 2010 il Siena ha formulato le seguenti conclusioni:

“Piaccia all’Ill.mo Collegio Arbitrale, ogni contraria istanza disattesa e respinta: accertare e dichiarare la nullità del mandato rilasciato dall’A.C. Siena al sig. Marco Piccioli il 26 gennaio 2009 e ogni atto a questo connesso o conseguente e, in ogni caso, rigettare qualsiasi domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell’A.C. Siena in quanto infondata in fatto e in diritto o comunque non provata, accertando e dichiarando che l’A.C. Siena nulla deve al sig. Marco Piccioli”.

C.3 La posizione delle parti

18. Il seguente riassunto della posizione delle parti è svolto a mero titolo illustrativo e senza alcuna pretesa di completezza; ad ogni buon conto, il Collegio ha attentamente preso in esame tutti gli atti dell’arbitrato e tutti gli argomenti esposti dalle parti anche ove non ne sia stata fatta espressa menzione nel presente lodo.

a. *La posizione del sig. Piccioli*

19. Le tesi, in fatto e in diritto, svolte dal Ricorrente a sostegno delle proprie istanze ed avverso la domanda riconvenzionale della Resistente, possono essere

riassunte come segue.

20. In data 26 gennaio 2009 il sig. Piccioli ha ricevuto mandato dal Siena recante l'incarico in via esclusiva di curare gli interessi del Siena, prestando opera di assistenza nella conclusione del tesseramento del sig. Bigeschi (il "**Mandato**"). Il Mandato prevedeva una durata fino al 31 luglio 2009 e che, quale compenso per l'attività svolta, il sig. Piccioli avesse diritto ad una somma forfettaria di Euro 25.000, da corrispondersi in un'unica soluzione al 15 ottobre 2009, *“solo ed esclusivamente se il calciatore firmerà un contratto di prestazione sportiva al minimo federale, della durata di cinque stagioni sportive”*.

21. Il 29 giugno 2009 il Calciatore stipulava un contratto di prestazione sportiva con il Siena per 5 anni al *“minimo federale”*, con decorrenza dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2014.

22. In data 12 ottobre 2009 veniva sottoscritto tra il sig. Piccioli ed il Siena un accordo transattivo, nel quale venivano rinegoziati i termini di pagamento previsti nel Mandato (e in altri accordi fra il Ricorrente e la Resistente) (**“Accordo Transattivo”**). L'Accordo Transattivo conteneva una previsione (art. 4), ivi definita come *“clausola risolutiva espressa”*, in base alla quale *“la rinegoziazione dei termini di pagamento ... sono soggetti al rispetto dei termini previsti. Il non verificarsi del rispetto di una scadenza di pagamento ... fanno risolvere espressamente gli effetti del suddetto accordo transattivo con conseguente decadimento immediato dei nuovi termini ivi previsti”*.

23. L'Accordo Transattivo si è risolto di diritto, in base alla *“clausola risolutiva espressa”*, per effetto del mancato rispetto da parte del Siena delle scadenze ivi indicate: le obbligazioni contenute nel Mandato sono dunque tornate in vigore. Peraltro, secondo il Ricorrente, l'Accordo Transattivo mantiene la natura di ricognizione del debito e di riconoscimento dell'attività svolta dal sig. Piccioli.

24. Secondo il Ricorrente, dunque, il credito azionato nel presente giudizio e fondato sul mandato non sarebbe contestabile dal Siena.

25. Contro siffatta conclusione non può essere opposta la tesi, sostenuta dal Siena, secondo la quale il sig. Piccioli non avrebbe provato di aver effettivamente svolto

attività a favore del Siena stesso. Avverso tale tesi, il Ricorrente deduce

- i. di aver effettivamente svolto una attività a favore del Siena, che ha portato al tesseramento del Giocatore;
- ii. che lo svolgimento di siffatta attività è stato dal Siena riconosciuto nell'Accordo Transattivo;
- iii. che quella dell'agente è un'obbligazione di risultato e, dunque, il compenso sarebbe dovuto per il solo fatto della sottoscrizione del contratto di prestazione sportiva in pendenza di mandato esclusivo conferito all'agente, anche laddove tale risultato fosse stato ottenuto ad opera di altri agenti.

26. Il Ricorrente nega, poi, l'eccessiva onerosità del compenso indicato nel Mandato, sottolineando che, al contrario, questo era estremamente vantaggioso per il Siena, posto che l'Agente avrebbe consentito alla Società di mettere sotto contratto un atleta di interesse per il periodo massimo previsto dalla legge, al minimo sindacale.

27. Del pari, secondo il Ricorrente, sarebbe irrilevante, al fine di escludere il diritto al compenso del sig. Piccioli, il mancato inserimento del proprio nome nel contratto di prestazione sportiva concluso fra la Ricorrente e il sig. Bigeschi.

28. Il Ricorrente nega poi di essere stato in conflitto di interessi, poiché all'epoca della sottoscrizione del Mandato non era il procuratore del Calciatore. La circostanza che il 27 dicembre 2009 (cinque mesi dopo la scadenza del Mandato) il sig. Bigeschi abbia nominato proprio Agente il sig. Piccioli non importa la nullità del Mandato ma, al più incide sotto il profilo disciplinare. In ogni caso, il contratto viziato sarebbe quello fra l'Agente e il Giocatore, non il Mandato conferito precedentemente.

29. Il Ricorrente contesta, infine, la tesi dell'esistenza di un mandato simulato, come sostenuto dalla Resistente, affermando che di tale simulazione il Siena non offre, né può offrire di provare per testimoni, alcuna prova.

30. Priva di fondamento, poi, è la tesi della Resistente di nullità del Mandato per mancata prova del deposito del contratto in questione presso la Commissione Agenti, come dimostrato dalla copia del contratto, recante il timbro di deposito in data 10

febbraio 2009, prodotto in causa con la memoria del 14 gennaio 2011.

b. La posizione del Siena

31. La Resistente si oppone alle domande del sig. Piccioli delle quali chiede il rigetto, deducendone l'infondatezza sotto diversi profili: il sig. Piccioli non avrebbe fornito la prova dell'attività svolta; in ogni caso, il Mandato sarebbe nullo e simulato.

32. A sostegno delle proprie tesi, la Resistente sottolinea in primo luogo come nel contratto di prestazioni sportive concluso fra il Giocatore e il Siena non sarebbe stato indicato il nome del sig. Piccioli quale agente, né vi è prova dell'attività che sarebbe stata prestata dal Ricorrente a favore del Siena per il tesseramento del Giocatore.

33. In assenza di prova dell'attività svolta, non vi sarebbe nessun elemento che potrebbe giustificare il pagamento di un compenso così elevato quale quello preteso dal Ricorrente.

34. La Resistente allega, poi, che il sig. Piccioli sarebbe, in realtà, il procuratore del Giocatore, circostanza che risulterebbe dalla documentazione reperita presso la Commissione Agenti della FIGC, con un mandato conferitogli il 27 dicembre 2009. Secondo la Resistente, il Regolamento Agenti della FIGC, al proprio art. 15, quarto comma, vieta agli Agenti che abbiano curato gli interessi di una società per il tesseramento di un calciatore, di ricevere incarichi o stipulare accordi con quest'ultimo per un periodo di 12 mesi dalla data del predetto tesseramento. Pertanto, in forza del dispositivo di tale norma imperativa, il Sig. Piccioli non avrebbe potuto stipulare un contratto di mandato con il Giocatore prima del 29 giugno 2010, e cioè ben sei mesi dopo la data del contratto di mandato fra il sig. Piccioli e il sig. Bigeschi.

35. Inoltre, la Resistente ritiene che, in realtà, il sig. Piccioli, già al momento del trasferimento del sig. Bigeschi al Siena, fosse il procuratore del Giocatore, e che il Mandato avrebbe natura simulata, in quanto lo stesso sarebbe intervenuto per aggirare il divieto posto dalle norme imperative dell'ordinamento sportivo: il Mandato, invero, sarebbe stato formato al solo scopo di "scaricare" sulla squadra i compensi che avrebbe dovuto pagare il calciatore al proprio agente.

36. Sempre sul piano della prova documentale, poi, secondo la Resistente, la

mancata indicazione del nome dell'agente nel contratto concluso fra il sig. Bigeschi e il Siena confermerebbe la mancanza di prova dell'attività svolta dal sig. Piccioli.

37. A parere della Resistente, poi, non vi sarebbe alcuna prova (oltre che dell'attività asseritamente effettuata dal sig. Piccioli) neppure del fatto che il Mandato a base delle domande del Ricorrente abbia acquistato efficacia, non avendo il sig. Piccioli fornito la prova del deposito dello stesso presso la Segreteria della Commissione Agenti (come richiesto dall'art. 10 del Regolamento Agenti quale condizione di efficacia dell'incarico) prima della stipulazione del contratto fra il Siena e il sig. Bigeschi (avvenuta il 29 giugno 2009). In assenza di tale prova, pertanto, la Resistente afferma che il Ricorrente non avrebbe alcun titolo per invocare un pagamento.

38. In merito alla mancata prova dell'attività svolta dal sig. Piccioli, la Resistente nega che abbia fondamento la tesi del Ricorrente secondo la quale non esisterebbe un obbligo degli agenti di fornire prova documentale della propria attività, in quanto tale obbligo sarebbe, al contrario, previsto dall'art. 1, comma 1 e 3, del Regolamento Agenti, richiamanti le norme FIFA le quali, per l'appunto, impongono anche agli agenti italiani di documentare la propria attività.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. Sul merito della controversia

39. Il Ricorrente pretende in questo arbitrato il pagamento dell'importo di Euro 25.000 oltre ad accessori, reclamati in forza del Mandato quale corrispettivo in esso previsto (*supra* § 20).

40. Contro siffatta pretesa il Siena fa valere essenzialmente due gruppi di argomentazioni: il primo fondato su di un asserito difetto di prova dell'attività, in assenza della quale il sig. Piccioli non avrebbe diritto ad alcun compenso; il secondo riferito ad un'allegata non "azionabilità" del Mandato, viziato dall'essere simulato ovvero posto in essere dal Ricorrente in conflitto di interessi ovvero dal mancato deposito presso la Commissione Agenti della FIGC.

41. Il primo profilo attiene dunque alla prova dello svolgimento di attività da parte

del sig. Piccioli. In relazione a ciò, le parti espongono tesi tra loro divergenti anche in punto di principio, poiché secondo il Ricorrente nessuna prova sarebbe necessaria, attesa la natura e il contenuto del Mandato. Secondo il Ricorrente, comunque, nel caso concreto vi sarebbe la prova dello svolgimento di attività.

42. Il Collegio non condivide la tesi di principio svolta dal Ricorrente, anche se ritiene che la prova dell'attività svolta sia stata fornita.

43. Secondo l'insegnamento giurisprudenziale, invero, in materia di prestazioni contrattuali a carattere corrispettivo, il creditore che agisca in giudizio al fine di ottenere l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento del contratto, deve solo dimostrare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e la sua esigibilità, gravando sul debitore l'onere di provare il proprio corretto adempimento, ovvero la sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa (Cass., 8 novembre 2004 n. 20073). Pur tuttavia, laddove il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'*exceptio inadempti contractus*, sarà il creditore che agisce a dover dimostrare il proprio esatto adempimento (App. Potenza, 31 luglio 2008; App. Catania, 26 marzo 2005).

44. L'applicazione di tali principi al giudizio in corso comporta la constatazione che il sig. Piccioli, a fronte delle contestazioni del Siena, fosse tenuto a fornire la prova della propria attività e che a tale onere non potesse sfuggire invocando le peculiarità del contratto intercorso tra una società ed un agente. Il Regolamento Agenti (nella versione 2007, applicabile al Mandato e fonte negoziale di obbligazioni per gli agenti: art. 1 comma 4), infatti, sottolinea che oggetto dell'incarico è lo svolgimento di attività dell'agente: nel caso dell'agente che agisce nell'interesse di una società, l'attività è tesa a favorire il tesseramento, la conclusione o la cessione di contratti di calciatori (art. 3 comma 3). E l'agente che ha ricevuto un siffatto incarico ha diritto ad un compenso (art. 10 comma 10). Lo stesso Mandato, poi, conferma (all'art. 3) che il sig. Piccioli ha diritto ad un compenso "*per l'attività svolta*".

45. Il Collegio ritiene peraltro che dai documenti riversati in atti possa trarsi la conclusione della sussistenza della prova relativa all'adempimento da parte del sig. Piccioli delle obbligazioni nascenti dal Mandato, ancorché il nome del sig. Piccioli

non sia stato indicato nel contratto stipulato tra il Giocatore ed il Siena. Il Collegio è indotto a tale conclusione dalle circostanze:

- i. che effettivamente un contratto tra il Giocatore e il Siena è stato stipulato nel periodo di vigenza del Mandato;
- ii. che in nessun modo il Siena ha contestato, prima dell'avvio del presente arbitrato, l'estraneità del sig. Piccioli alla trattativa volta al tesseramento del Giocatore, ovvero la circostanza che il sig. Piccioli non abbia adempiuto a quanto stabilito nel Mandato;
- iii. che lo svolgimento di attività, grazie alla quale il Giocatore è stato tesserato, risulta confermata dalla deposizione del sig. Bigeschi e, tra le parti, con dichiarazione di natura ricognitiva e di portata confessoria nella premessa b) dell'Accordo Transattivo: e il valore di tale dichiarazione non appare inficiata dalla risoluzione dell'Accordo Transattivo per inadempimento del Siena, e ciò sia perché il venir meno dell'efficacia vincolante delle pattuizioni non travolge l'esistenza stessa dei fatti da queste presupposti e riconosciuti, sia perché a ciò osta il principio della buona fede che impedisce all'inadempiente (Siena) di trarre un vantaggio dal proprio inadempimento;
- iv. che non risulta provato che il sig. Piccioli abbia in realtà svolto l'attività volta al tesseramento del Giocatore quale agente di questo e non del Siena.

46. Siffatto ultimo punto viene invero invocato dalla Resistente anche sotto diverso profilo, per far valere cioè una pretesa invalidità del Mandato per violazione di quelle norme del Regolamento Agenti che vietano agli agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore (art. 15 comma 1), ovvero che vietano agli agenti che abbiano curato gli interessi di un calciatore nel trasferimento a una società (art. 15 comma 3) o di una società nel tesseramento di un calciatore (art. 15 comma 4) di ricevere incarichi o somme dall'altra parte nei 12 mesi successivi al trasferimento o tesseramento.

47. A tal riguardo, il Collegio rileva peraltro che, a differenza di quanto avvenuto in altri procedimenti arbitrali svolti secondo il Codice TNAS, il cui esito è stato invocato dalla Resistente, non sono stati offerti in questo arbitrato elementi probatori

sufficienti a provare che il sig. Piccioli abbia effettivamente rappresentato sia il Giocatore che il Siena nella stipulazione del contratto tra il primo e la seconda.

48. Ed invero il Collegio rileva che (oltre a diversa situazione non rilevante nel presente arbitrato) solo la violazione del divieto di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore, previsto dall'art. 15 comma 1 del Regolamento Agenti, produce, ai sensi dell'art. 15 comma 8, la nullità del contratto stipulato dall'agente con il calciatore o la società.

49. Dunque, la circostanza, che emerge dagli atti, ed è confermata dalla deposizione del sig. Bigeschi, secondo cui, prima che scadesse il periodo di 12 mesi previsto dall'art. 12 comma 4 del Regolamento Agenti successivo al tesseramento del Giocatore presso il Siena, il sig. Piccioli fosse diventato il procuratore del Giocatore, non produce alcuna nullità del Mandato, ma giustifica solo la trasmissione alla Procura Federale della FIGC di copia degli atti del presente procedimento affinché venga valutata, ai fini disciplinari, la sussistenza di una violazione dell'art. 12 comma 4 del Regolamento Agenti.

50. Allo stesso tempo, al Collegio Arbitrale non pare possano essere accolte le deduzioni della Resistente volte a far valere una simulazione asseritamente realizzata con il Mandato, allo scopo di far gravare sul Siena un obbligo di pagamento altrimenti insussistente.

51. A tal riguardo il Collegio nota come l'art. 1417 cod. civ. ponga stringenti limiti alla prova della simulazione: la prova per testi o per presunzioni della simulazione di un contratto, richiesta dalle stesse parti dell'atto simulato, è ammissibile senza limiti soltanto se la domanda è diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, cioè in caso di simulazione relativa, sicché essa non è ammissibile quando venga dedotta un'ipotesi di simulazione assoluta (in questi termini Cass., 9 febbraio 1987 n. 1382). Ed inoltre che, in materia di simulazione, il principio di prova scritta, che ai sensi dell'art. 2724 n. 1 cod. civ. consente eccezionalmente la prova per testi, deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui circostanze si intendono sovvertire con la prova testimoniale e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto

con il documento, tale da lasciar argomentare che l'asserzione della parte circa la circostanza da provare abbia un qualche fondamento di veridicità: non può pertanto desumersi un principio di prova scritta dallo stesso atto impugnato per simulazione (Cass., 22 marzo 1990 n. 2401).

52. Alla luce di tali principi il Collegio rileva che, anche a ritenere che la Resistente abbia inteso far valere una simulazione relativa, per interposizione fittizia, del Mandato, teso a far apparire un rapporto tra il sig. Piccioli ed il Siena, laddove il vero contratto era tra il Ricorrente e il Giocatore, il Siena non ha inteso far valere l'illiceità del contratto dissimulato, essendo l'eventuale contratto tra il sig. Piccioli ed il sig. Bigeschi perfettamente lecito, ma della simulazione stessa. Il che non consente al Siena, che non ha offerto nemmeno principi di prova scritta, di far valere mere presunzioni, riferite a "prassi consolidate" nel settore o basate su indicazioni (quale quella ritratta dalla misura del corrispettivo) dedotte dallo stesso Mandato impugnato.

53. In conclusione, il Collegio non condivide le tesi svolte, pur con notevole abilità difensiva, dal Siena, e conferma la "azionabilità" del Mandato. Contro siffatta conclusione, infatti, non possono farsi valere le ulteriori argomentazioni sviluppate dalla Resistente: risulta infatti *per tabulas* che il Mandato è stato regolarmente depositato presso la Commissione Agenti della FIGC; la mancata menzione del nome dell'agente nel contratto stipulato grazie alla sua assistenza non vizia il Mandato.

54. La domanda di pagamento proposta dal ricorrente va dunque accolta e il Siena va condannato a corrispondere al sig. Piccioli l'importo di Euro 25.000.

55. Il Collegio nota peraltro che il sig. Piccioli ha chiesto in questo arbitrato la corresponsione sugli importi di cui è creditore degli interessi nella misura stabilita dal d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

56. Il Collegio rileva (anche in base a precedenti pronunce di altri organi arbitrali TNAS: lodo 8 luglio 2010, *Guglielmo Gabetto c. AC Mantova*; lodo 22 luglio 2010, *Luca Pasqualin c. Gallipoli Calcio*) che la disciplina recata dal d.lgs. n. 231/2002 può trovare applicazione alle controversie economiche tra agenti e calciatori, poiché,

a norma del suo art. 1 comma 1, tali disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, intendendosi per transazioni commerciali “... *i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo*” (art. 2 comma 1 lett. e) e, per imprenditore, “*ogni soggetto esercente un’attività economica organizzato o una libera professione*” (art. 2 comma 1 lett. c).

57. In conclusione, la somma sopra indicata deve essere considerata produttiva di interessi, in base al d.lgs. n. 231/2002, dal momento in cui risulta dovuta al saldo.

B. Sulle istanze istruttorie

58. Le illustrazioni che precedono consentono di ritenere assorbite le istanze istruttorie dedotte dal Ricorrente.

C. Sulle spese

59. Le domande formulate dal Ricorrente sono state accolte. Le spese di arbitrato (per onorari e spese del Collegio Arbitrale), liquidate in dispositivo, seguono dunque la soccombenza.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento delle domande proposte dal sig. Marco Piccioli:

1. condanna l’A.C. Siena s.p.a. al pagamento a favore del sig. Marco Piccioli dell’importo di Euro 25.000, oltre ad interessi ai sensi d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dal giorno del dovuto al saldo, e ad IVA se dovuta;
2. condanna l’A.C. Siena s.p.a. al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in Euro 1.900 (millenovecento/00) e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale - per l’importo complessivo che sarà separatamente comunicato alla A.C. Siena s.p.a. dalla Segreteria del

TNAS -, oltre IVA e CPA come per legge; e per l'effetto ordina all'A.C. Siena s.p.a. di pagare al sig. Marco Piccioli la somma da questo complessivamente anticipata a titolo di acconto sugli onorari e le spese del Collegio Arbitrale;

3. condanna l'A.C. Siena s.p.a. al pagamento al sig. Marco Piccioli dell'importo di Euro 1.000 (mille/00), oltre IVA e CPA come per legge, quali spese di difesa ed assistenza legale nel presente arbitrato;
4. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti;
5. dispone la trasmissione, a cura della Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, di copia degli atti del presente arbitrato e del presente lodo alla Procura Federale della FIGC affinché venga da questa valutata, al fine dell'avvio di un procedimento disciplinare, la sussistenza di eventuali profili di illiceità del comportamento del sig. Marco Piccioli per violazione delle norme del Regolamento Agenti, ed in particolare dell'art. 12 comma 4;
6. rigetta ogni ulteriore istanza o domanda delle parti.

Così deciso in Roma, in data 15 febbraio 2011, e sottoscritto in numero di tre originali.

F.to Luigi Fumagalli

F.to Massimo Coccia

F.to Ermanno Granelli